

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5207 del 12/11/2019
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal corso d'acqua fiume Lamone in località Errano nel comune di Faenza (RA) - Intestatario Comune di Faenza - Pratica RA08A0048
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5385 del 12/11/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

**PRESO ATTO** della domanda presentata in data 27/07/2016 dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Faenza con lettera a firma del Responsabile del procedimento Ing. Massimo Donati per attivare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa all'acquisizione della concessione in sanatoria per la derivazione di acqua pubblica dal Fiume Lamone in località Errano, nel Comune di

Faenza mediante opere preesistenti, come di seguito descritte:

- prelievo esercitato sfruttando l'invaso creato dalla briglia di Errano e da una paratoia per la regolazione del flusso idrico nel canale Grande;
- ubicazione del prelievo: Comune di Faenza (RA), loc. Errano, su terreno di proprietà del demanio pubblico, censito al fg. n.217, mapp. n. 405; coordinate UTM RER: X= 726.176,Y= 904.235;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo, sanitario e alimentazione laghetti;
- portata massima di esercizio pari a 513 l/s;

**DATO ATTO** che gli obblighi di pubblicazione, come da art. 10 del RR 41/2001, sono stati assolti con gli avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna sul BURERT del 04/10/2017;

**PRESO ATTO** che nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, chiusura della conferenza di servizi e firma del rapporto ambientale del 29/07/2019, sono stati acquisiti i pareri degli enti interessati alla concessione di derivazione di acqua pubblica quali l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, la Provincia di Ravenna, il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna e l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

**VALUTATO** ammissibile il rilascio della concessione di derivazione alle seguenti condizioni risultanti dalla conferenza dei servizi:

- La quantità d'acqua prelevabile dal Comune di Faenza è pari alla portata massima di 140,00 l/s, nel rispetto dei seguenti valori di DMV:
  - da maggio a settembre 0,32 mc/s;
  - da ottobre ad aprile 0,47 mc/s;

la risorsa così addotta dovrà essere lasciata defluire nel Canal Grande e nel canale Naviglio Zanelli fino al punto di immissione delle acque del CER.

- La risorsa così adottata potrà essere utilizzata esclusivamente per “usi ambientali”, ovvero anche per l’alimentazione dei diversi canali storici interni alla città di Faenza, e per l’approvvigionamento dei laghetti urbani;
- il Comune di Faenza dovrà provvedere a far sì che le acque restituite dai laghetti siano immesse nel Canal Naviglio Zanelli o valutare opportunamente con il Gestore del Servizio Idrico Integrato quale portata in rete fognaria possa ritenersi compatibile con il funzionamento del depuratore;
- il Comune di Faenza dovrà presentare un progetto atto all’individuazione della localizzazione e tipologia di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi derivati al Servizio Regionale TRAAAF;
- il Comune di Faenza deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con atto PG.2018.460649 del 25/06/2018;

**DATO ATTO** che l’uso della risorsa è assimilabile, per la definizione del canone, all’uso igienico è pertanto possibile indicare che per tutta l’annualità 2019 il canone dovuto sarebbe di 1.499,28 euro;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno in corso, risultando inoltre in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l’art. 8 della LR 2/2015;

**DATO ATTO** che il prelievo si è potuto esercitare continuativamente e legittimamente a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/99;

**RITENUTO**, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi alla concessione cod. RA08A0048;

## **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Faenza, c.f. 00357850395, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, cod. RA08A0048, ai sensi dell'art. 6 r.r. 41/2001, come di seguito descritta:
  - prelievo da esercitarsi in riva sinistra idraulica del fiume Lamone dove ha inizio il canal Grande;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Faenza (RA), loc. Errano, su terreno di proprietà del demanio pubblico, censito al fg. n.217, mapp. n. 405; coordinate UTM RER: X= 726.176, Y= 904.235;
  - portata massima di 140,00 l/s da utilizzare esclusivamente per usi ambientali e nel rispetto dei seguenti valori di DMV nel fiume Lamone :
    - da maggio a settembre 0,32 mc/s;
    - da ottobre ad aprile 0,47 mc/s;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/11/2019;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 1.499,28 euro;
5. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di approvazione del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 20 comma 6 della Legge Regionale n. 4 del 20 Aprile 2018;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile  
Unità Progetto Demanio Idrico  
*Donatella Eleonora Bandoli*  
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata al Comune di Faenza, c.f. 00357850395 (cod. RA08A0048).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è ubicata a monte della Chiusa di Errano, in sponda sinistra del Lamone. La derivazione è costituita da un manufatto in prossimità dell'alveo, che sfrutta l'invaso creato dalla briglia di Errano, ed una paratoia, posta a circa 100 m a valle sul Canale Grande, per la regolazione del flusso. La risorsa derivata viene trasportata mediante un sistema di canali storici esistenti i cui tratti principali sono denominati "Canal Grande", "Canaletta" e "Canal Naviglio Zanelli".

2. L'opera di presa è sita nel Comune di Faenza (RA), loc. Errano, su terreno di proprietà del demanio idrico pubblico, censito al fg. n.217, mapp. n. 405; coordinate UTM RER: X= 726.176, Y= 904.235.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica può essere prelevata nell'intero arco dell'anno ed è destinata ad uso ambientale, ovvero per l'alimentazione dei diversi canali storici interni alla città di Faenza, e per l'approvvigionamento dei laghetti urbani. La risorsa addotta deve essere lasciata defluire nel Canal Grande e nel canale Naviglio Zanelli fino al punto di immissione delle acque del CER.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 140 l/s con conseguente volume massimo complessivo pari a 4.350.000 mc/annui.

3. Il prelievo avviene dal Fiume Lamone, corpo idrico identificato con codice 080000000000 5 ER nel rispetto dei seguenti valori di DMV:

- da maggio a settembre 0,32 mc/s;
- da ottobre ad aprile 0,47 mc/s;

### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 5 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a presentare, entro 6 mesi dal rilascio dell'atto concessorio, un progetto atto all'individuazione della localizzazione e tipologia di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi derivati al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati provenienti da detto monitoraggio dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna nonché ad ARPAE SAC di Ravenna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di

presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione in posizioni tali da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### ARTICOLO 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi indetta dal servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna:

1 il concessionario deve provvedere entro 12 mesi dall'approvazione del Provvedimento di VIA, affinché le acque restituite dai laghetti siano immesse nel Canal Naviglio Zanelli o valutare opportunamente con il Gestore del Servizio Idrico Integrato quale portata in rete fognaria possa ritenersi compatibile con il funzionamento del depuratore; a tale fine dovrà essere presentata al Servizio Tutela e Risanamento della Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna adeguata documentazione che dimostri l'avvenuta ottemperanza;

2 il Comune di Faenza deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile quali:

- è espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo, oppure con mezzi intesi a segnalare l'impianto;
- è vietata la realizzazione di rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate con atto specifico;
- al fine di prevenire danni accidentali, per 10 metri a monte ed a valle dell'opera di presa, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'opera di presa ben visibile. È tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale e invernale, escludendo il periodo dal 1° marzo al 30 giugno di ogni anno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante;

- l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi nell'utilizzo dell'opera di presa;
- il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARPAE e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
- Il richiedente è consapevole che le opere rientrano in una zona con pericolosità idraulica, così come individuata dal Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e, pertanto, in caso di emissione di Allerta idrogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile, in particolare nelle zone A1 e A2, dovranno essere evacuati i luoghi soggetti a rischio, fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo); sarà cura del proponente consultare la eventuale emissione di allerte al sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**